

- Proposta di legge regionale a iniziativa del Consigliere Talè n. 378, del 15 luglio 2020;
- Proposta della IV Commissione assembleare permanente nella seduta del 28 luglio 2020;
- Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 28 luglio 2020;
- Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 28 luglio 2020;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173.

**Legge regionale del 3 agosto 2020,
n. 41 concernente:**

*Interventi a favore delle aree montane disa-
giate e disposizioni in materia di turismo.*

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione sostiene le attività commerciali e i servizi minimi indispensabili nei Comuni facenti parte delle Unioni montane del territorio marchigiano, al fine di contrastare lo spopolamento dei centri abitati e delle frazioni e di valorizzare il capitale naturale del territorio.
2. Ai fini dell'applicazione di questa legge si intende per "attività commerciali e i servizi minimi indispensabili" quegli esercizi commerciali e quei servizi minimi indispensabili ubicati nelle località delle zone rurali o montane fino ad un massimo di 1.500 abitanti.

Art. 2
(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi alle Unioni montane per garantire la presenza sul territorio di servizi polifunzionali, attraverso gli uffici postali, le edicole, gli esercizi commerciali, i ristoranti, le tabaccherie o anche con spazi appositi messi a disposizione dagli enti

locali o da Associazioni. Tali centri multiservizi garantiscono il mantenimento e l'incremento dell'offerta dei servizi minimi indispensabili, fra i quali rientrano, tra l'altro, quelli del commercio di prodotti alimentari e non alimentari, di prodotti sanitari e di farmaci da banco, servizi per la spesa a domicilio, tabaccheria, edicola, servizi bancari e postali, pagamento utenze e tributi, servizi pubblici per il trasporto e la relativa biglietteria, gestione pratiche on line, servizio di informazioni turistiche, servizi per la promozione del territorio anche con il commercio elettronico di prodotti locali.

2. I servizi polifunzionali di cui al comma 1 possono essere mantenuti o potenziati attraverso convenzioni, concluse dalle Unioni montane con i soggetti interessati, individuati mediante apposito bando, che prevedano, tra l'altro, l'uso di immobili in disponibilità dell'Unione. L'Unione montana stabilisce le modalità di concessione, gestione, manutenzione e restituzione dell'immobile considerato.

Art. 3
(Modalità attuative)

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce, previo parere della competente Commissione assembleare, adotta con cadenza biennale le disposizioni riguardanti, in particolare, i criteri di riparto delle risorse regionali fra le Unioni montane, la formazione di graduatorie dei progetti ammissibili da parte di ciascuna Unione montana, la presentazione delle domande, il tasso di contributo, le spese ammissibili, le modalità di concessione e liquidazione dei relativi contributi, per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti attuati e per l'espletamento dei successivi controlli. Si osserva in quanto applicabile la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 4
(Obblighi del soggetto beneficiario)

1. L'apertura o il potenziamento di un centro multiservizi ovvero la stipula delle convenzioni previste dall'articolo 2, hanno luogo entro un anno dalla data di concessione del contributo, fatta salva la possibilità di ottenere una proroga, per un periodo massimo di un anno, previa presentazione di motivata richiesta prima della scadenza del termine.
2. Il titolare del beneficio, di cui all'articolo 2, si impegna a mantenere stabilmente l'attività prevista per un periodo non inferiore a tre anni dalla concessione del contributo, pena la revoca dello stesso.

Art. 5

(Modifiche alla l.r. 9/2006 e alla l.r. 28/2020)

1. L'articolo 43 bis della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), come inserito dall'articolo 34 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 28 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo") è abrogato.
2. Al comma 2 dell'articolo 14 della L.r. 9/2006, come modificato dall'articolo 13 della L.r. 28/2020, le parole: " , fermo restando il rispetto del divieto di cui all'articolo 43 bis " sono soppresse.
3. Il comma 4 dell'articolo 46 della L.r. 9/2006, come sostituito dall'articolo 37 della L.r. 28/2020, è sostituito dal seguente:

"4. È guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in ambienti naturali o di interesse per l'educazione ambientale, comprese aree protette, parchi, riserve naturali, illustrandone le caratteristiche territoriali, gli aspetti ambientali e storico-antropologici, fatta eccezione per i percorsi che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche speleologiche o alpinistiche con utilizzo di imbracci tecnici, piccozza e ramponi. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze naturali delle guide turistiche e delle guide alpina".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 46 della L.r. 9/2006 è aggiunto il seguente:

"4 bis. A partire dal 1° gennaio 2022 l'accompagnamento di persone singole o gruppi di persone su percorsi posti sui sentieri classificati con indici di difficoltà EE (itinerario per escursionisti esperti) da parte delle guide naturalistiche o ambientali, è riservato a quelle che hanno frequentato appositi corsi di formazione, ai sensi dell'articolo 50, riguardanti, in particolare, la sicurezza dei luoghi di montagna e la gestione delle emergenze."
5. Il comma 2 dell'articolo 13, l'articolo 34 e l'articolo 37 della L.r. 28/2020 sono abrogati.

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione il provvedimento di cui all'articolo 3 è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 50 della L.r. 9/2006, gli opportuni provve-

dimenti per integrare la formazione delle guide naturalistiche o ambientali escursionistiche di cui all'articolo 46 della medesima Ln 9/2006, così come modificato dall'articolo 5, con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di montagna e alla gestione delle emergenze.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Alle spese derivanti dall'attuazione di questa legge, quantificate in euro 200.000,00 per l'anno 2020 si provvede mediante incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 14, Programma 01, e contestuale riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 14, Programma 01, per euro 110.000,00 e nella Missione 7, Programma 01, per euro 90.000,00.
2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con legge di bilancio.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico necessarie ai fini della gestione.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 3 agosto 2020

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Luca Ceriscioli)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Note all'art. 5, commi da 2 a 4

Il testo vigente dell'articolo 14 della l.r. 11 novembre 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 14 (*Esercizio dell'attività*)

1. Chiunque intenda esercitare una delle attività ricettive di cui al presente capo presenta al Comune nel cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare alle attività ricettive suddette, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ove esistente, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L'esercizio di tali attività è subordinato, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza, all'iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nonché, in caso di somministrazione di pasti e bevande, alla notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari e al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
2. La variazione della denominazione delle strutture ricettive indicata nella SCIA è soggetta all'obbligo di comunicazione al Comune competente (...).
3. Le strutture ricettive gravate da vincolo di destinazione previsto da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività possono essere riconvertite da una tipologia all'altra fra quelle previste, fermo restando il vincolo suddetto. Il Comune, previa valutazione dell'opportunità della riconversione ai fini turistici e del rispetto delle specifiche destinazioni urbanistiche delle aree interessate, comunica all'autorità che ha posto il vincolo l'avvenuta riconversione.
4. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo, prioritariamente con modalità telematica, la comunicazione relativa alla SCIA pervenuta con indicazione delle attrezzature, dei servizi e dei prezzi praticati, nonché la comunicazione relativa alle sospensioni e delle cessazioni e comunica altresì il cambio di titolarità, di gestione e di denominazione della struttura ricettiva.
5. Il Comune trasmette alla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli elenchi aggiornati delle strutture ricettive in attività.”

Il testo vigente dell'articolo 46 della l.r. 11 novembre 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 46 (*Definizione*)

1. È guida turistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, monumenti, musei, gallerie, mostre, esposizioni, scavi archeologici, luoghi di culto, ville, giardini ed ogni altro sito di interesse storico, artistico e culturale, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, paesaggistiche e naturali, nonché quelle demo-etno-antropologiche e socio-economiche del territorio. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze naturali della guida naturalistica o ambientale escursionistica.
2. È accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, fornisce assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche di cui al comma 1.
3. È tecnico di comunicazione e marketing turistico chi per professione collabora alla definizione degli obiettivi dell'attività turistica, analizzandone il mercato, e in particolare:
 - a) determina gli interventi per le strategie e le azioni promozionali;
 - b) cura i rapporti con agenzie pubblicitarie, agenzie di viaggi, tour operators, esperti di turismo e gruppi sociali interessati, determinando o concorrendo a determinare gli obiettivi di comunicazione e di marketing;
 - c) organizza manifestazioni turistiche nell'area di propria competenza, curandone le pubbliche

relazioni e la diffusione attraverso i mezzi di comunicazione.

- 4. È guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in ambienti naturali o di interesse per l'educazione ambientale, comprese aree protette, parchi, riserve naturali, illustrandone le caratteristiche territoriali, gli aspetti ambientali e storico-antropologici, fatta eccezione per i percorsi che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche speleologiche o alpinistiche con utilizzo di imbracci tecnici, piccozza e ramponi. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze naturali delle guide turistiche e delle guide alpine.**

4 bis. A partire dal 1° gennaio 2022 l'accompagnamento di persone singole o gruppi di persone su percorsi posti sui sentieri classificati con indici di difficoltà EE (itinerario per escursionisti esperti) da parte delle guide naturalistiche o ambientali, è riservato a quelle che hanno frequentato appositi corsi di formazione, ai sensi dell'articolo 50, riguardanti, in particolare, la sicurezza dei luoghi di montagna e la gestione delle emergenze."

Nota all'art. 5, comma 4

Il testo vigente dell'articolo 13 della l.r. 2 luglio 2020, n. 28 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 13 (Modifiche all'articolo 14 della l.r. 9/2006)

1. All'articolo 14 della l.r. 9/2006, la rubrica: "Segnalazione certificata di inizio attività" è sostituita dalla seguente: "Esercizio dell'attività".
2. **(Comma abrogato)**
3. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 9/2006 le parole: «, qualora il Comune ne riconosca l'opportunità ai fini turistici e nel rispetto delle specifiche destinazioni urbanistiche delle aree interessate, « sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il Comune, previa valutazione dell'opportunità della riconversione ai fini turistici e del rispetto delle specifiche destinazioni urbanistiche delle aree interessate, comunica all'autorità che ha posto il vincolo l'avvenuta riconversione."

Note all'art. 6, comma 2

Il testo dell'articolo 50 della l.r. 11 novembre 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), è il seguente:

"Art. 50 (Corsi di formazione)

1. La struttura organizzativa regionale competente in materia di formazione approva i programmi dei corsi di formazione per le professioni turistiche di cui all'articolo 46, tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano triennale del turismo, così come previsto dall'articolo 2-bis, comma 2, lettera f).
2. La Regione può istituire specifici corsi di formazione per il personale addetto all'accompagnamento e all'assistenza durante i pellegrinaggi nei luoghi di culto.
3. I diplomati degli istituti tecnici e professionali ad indirizzo turistico hanno titolo preferenziale per l'ammissione ai corsi di formazione per le professioni turistiche di cui al presente capo, organizzati ai sensi della normativa in materia di formazione professionale."

Per il testo vigente dell'articolo 46 della l.r. 11 novembre 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, vedi nelle note all'art. 5, commi da 1 a 4.

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Marconi, Traversini, Malaigia, Celani, Fabbri, Rapa, Busilacchi, Talè, Urbinati del 22 aprile 2020, n. 358;
- Proposta della II Commissione assembleare permanente nella seduta del 21 luglio 2020;
- Parere della I Commissione assembleare permanente del 20 luglio 2020;
- Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 16 luglio 2020;
- Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 16 luglio 2020;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173.